

Circolare esplicativa sul 5 per Mille anno 2026

Si informa che in continuità con l'anno passato, la disciplina del 5 per mille, regolata dal DPCM del 23 luglio 2020, che contiene le modalità operative sulla materia, è armonizzata con i Decreti Legislativi nn. 36 e 39 del 2021.

Possono partecipare al riparto del 5 per mille le associazioni sportive dilettantistiche iscritte al RASD - Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed affiliate a una FSN/DSA/EPS; inoltre, come negli anni passati, le asd richiedenti dovranno avere un settore giovanile attivo e svolgere in via prevalente una delle seguenti attività di interesse sociale:

- avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni;
- avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni;
- l'avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

I Comitati del CONI sono le strutture territoriali preposte ai controlli dei requisiti e la pubblicazione degli elenchi avviene sul sito istituzionale www.coni.it - sezione 5 per mille, dove è anche disponibile il collegamento alla piattaforma dell'Agenzia delle Entrate per l'iscrizione telematica e le relative istruzioni.

Anche i termini di compilazione degli elenchi sono immutati rispetto al 2025 e, in particolare, quello contenente gli ammessi/esclusi al beneficio va pubblicato entro il fine dicembre di ogni anno, pertanto i controlli dei Comitati del CONI dovranno concludersi entro il 15 novembre.

Rammentiamo che già dal 2021 non è più previsto l'invio da parte dell'asd al Comitato CONI della *dichiarazione sostitutiva* poichè l'istanza stessa già contiene l'autocertificazione resa dal rappresentante legale dell'associazione.

1) nuove istanze / asd già presenti nell'elenco permanente degli iscritti

La domanda per l'accesso al 5 per mille può essere presentata **fino al 10 aprile 2026**, dal legale rappresentante della asd, oppure tramite gli intermediari abilitati, attraverso il software reso disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate (il link al software è messo altresì a disposizione sul sito del CONI, sezione 5 per mille).

Anche per l'anno 2026 le asd che non si sono iscritte entro i termini potranno presentare la domanda tardiva da effettuare **entro il 30 settembre 2026**, versando una **sanzione** pari a 250 euro tramite il modello F24 ELIDE - codice tributo 8115 (Risoluzione 42/E del 1° giugno 2018). In tali casi, i requisiti sostanziali richiesti per l'accesso al beneficio devono comunque essere posseduti alla data del 10 aprile 2026.

Per le associazioni sportive dilettantistiche presenti nell'elenco permanente 2026, pubblicato sul sito del CONI (costituito dalle associazioni sportive dilettantistiche ammesse al beneficio del 5 per mille 2025) non vi è l'obbligo di iscrizione e, dunque, fermi restando i requisiti per l'accesso al beneficio di cui sotto, potranno essere ammesse al riparto del 5 per mille 2026.

2) Requisiti

Possono partecipare al riparto del 5 per mille per l'anno 2026 le associazioni sportive dilettantistiche iscritte a norma di legge al RASD - Registro nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche entro la data di presentazione regolare della domanda, di cui al precedente punto, che siano anche affiliate ad una FSN/DSA/EPS e svolgano presso l'Organismo di affiliazione una rilevante attività di interesse sociale.

In particolare, possono accedere al beneficio le associazioni nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che svolgano prevalentemente una delle tre seguenti attività:

- a) avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni;
- b) avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni;
- c) avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

3) Elenchi

Il CONI sul proprio sito istituzionale, sezione 5 per mille, pubblica tutti gli elenchi relativi al 5 per mille. **Entro la metà del mese di marzo** di ciascun anno, il CONI pubblica l'elenco permanente dei soggetti ammissibili al beneficio.

Il rappresentante legale dell'asd presente nell'elenco permanente comunica, con Posta Elettronica Certificata o raccomandata A.R., al Comitato del CONI territorialmente competente le variazioni dei requisiti per l'accesso al beneficio nei successivi trenta giorni, mediante dichiarazione resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti da parte dell'asd, il rappresentante legale, entro i successivi trenta giorni, sottoscrive e trasmette con le medesime modalità la richiesta di cancellazione dall'elenco permanente.

Qualora il contributo sia stato indebitamente percepito dall'asd in carenza dei requisiti, si applicano le disposizioni dell'articolo 17 (art. 8 DPCM 23/7/2020).

Entro il 20 aprile 2026 il CONI redige e pubblica l'elenco provvisorio delle associazioni sportive dilettantistiche che hanno presentato la domanda di iscrizione telematica nel termine del 10 aprile 2026.

Entro il 30 aprile 2026 il rappresentante legale dell'associazione sportiva dilettantistica, o un suo delegato, può richiedere al Comitato del CONI territorialmente competente la correzione di eventuali errori riscontrati nell'elenco provvisorio.

Entro il 10 maggio 2026 il CONI pubblica l'elenco degli iscritti con le variazioni apportate, indicando per ciascun nominativo la denominazione, la sede e il codice fiscale.

L'Agenzia delle Entrate, successivamente, pubblica gli elenchi delle associazioni sportive dilettantistiche ammesse ed escluse dal beneficio, come trasmessi dal CONI, con l'indicazione delle scelte attribuite dai contribuenti e dei relativi importi.

4) Controlli

Entro fine novembre 2026, il Comitato CONI competente procede ad effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive già agli atti, perché presentate nelle annualità precedenti (elenco permanente) e delle autocertificazioni rese dal rappresentante legale dell'associazione che, per l'annualità in corso, abbia provveduto all'iscrizione telematica sul sito dell'Agenzia delle Entrate (elenco tempestive e tardive).

Ciascun Comitato adotterà un provvedimento motivato indicando l'ammissione o l'esclusione dal beneficio per ciascuna posizione, specificando nelle premesse i criteri di verifica adottati. Copia del provvedimento dovrà essere trasmessa, sempre entro fine novembre, unitamente all'elenco riepilogativo, all'Ufficio Relazioni con gli Organismi Sportivi - Riconoscimento ai Fini Sportivi (organismisportivi@coni.it).

Il provvedimento dovrà essere adottato dalla Giunta Regionale oppure, in caso d'urgenza, dal Presidente e successivamente ratificato dalla Giunta Regionale.

Alle associazioni escluse, il Comitato Regionale potrà comunicare, via PEC o e-mail, il provvedimento adottato specificandone la motivazione.

Le associazioni escluse dal beneficio del 5 per mille potranno proporre ricorso entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'elenco ammessi ed esclusi sul sito del CONI da indirizzare alla Giunta Nazionale e, per copia conoscenza, all'Ufficio Relazioni con gli Organismi Sportivi - Riconoscimento ai Fini Sportivi (via PEC pi_organismisportivi@cert.coni.it oppure mezzo raccomandata AR all'indirizzo Piazza Lauro de Bosis, 15 - 00135 Roma).

Per l'effettuazione dei controlli, ciascun Comitato CONI potrà avvalersi dei componenti dei propri organi e/o strutture senza ulteriori costi a carico del Comitato e dovrà individuare autonomamente i parametri e/o termini di raffronto più idonei ed opportuni per verificare l'operatività di un settore giovanile e l'effettivo svolgimento, come attività prevalente, di una tra le tre tipologie di attività indicate tra i requisiti, specificando nelle premesse del provvedimento i criteri adottati.

Di seguito, alcune indicazioni tecniche e prassi che facilitano taluni controlli:

a) Iscrizione al RASD

L'iscrizione al RASD - Registro nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche deve risultare regolare al momento della presentazione dell'istanza "tempestiva" di 5 per mille (ovvero entro il 10 aprile 2026). Ad ogni modo, l'elenco degli aventi diritto è fornito dal Dipartimento per lo Sport per il tramite dell'Ufficio Relazioni con gli Organismi Sportivi - Riconoscimento ai Fini Sportivi e costituirà la base dati su cui effettuare i controlli.

Si ricorda che la **sezione CIP** può essere consultata mediante il consueto motore di ricerca (<http://www.coni.it/it/registro-societa-sportive.html>).

b) Settore giovanile

Il requisito della presenza del settore giovanile nell'ambito dell'organizzazione deve essere sempre verificato e non va identificato con la prima delle tre opzioni sull'attività prevalente. Pertanto, sulla base delle indicazioni fornite dall'associazione, i Comitati avranno cura di verificare presso la FSN/DSA competente per disciplina sportiva gli elementi che caratterizzano il settore giovanile della specifica disciplina (fasce di età a cui è rivolta, numero minimo di tesserati, presenza di istruttori qualificati, etc.).

c) Prevalenza autodichiarata

Per accertare l'attività prevalente è opportuno verificare che il 50%+1 dei tesserati atleti dell'asd rientri in una delle tre tipologie di "attività prevalente" richiesta dalla norma.

d) Natura giuridica

Le società di capitali e le società cooperative senza scopo di lucro non possono accedere al riparto del 5 per mille (i codici di natura giuridica previsti per l'iscrizione al beneficio sono "8" e "12").

5) Regolarizzazione delle domande di iscrizione tardive entro il 30 settembre 2026

I soggetti che non abbiano presentato la domanda telematica di iscrizione entro il 10 aprile 2026 possono regolarizzare la propria posizione entro il 30 settembre 2026 con le medesime modalità telematiche di iscrizione e versando un importo pari a 250 euro.

Rammentiamo che i requisiti sostanziali richiesti per l'accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data del 10 aprile 2026, termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di iscrizione.

In caso di assorbimento o di fusione tra associazioni, tali requisiti sostanziali devono essere posseduti, alla medesima data (10 aprile 2026) dall'associazione incorporante o dalle due o più associazioni che intendono unirsi.

6) Scadenze

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa sui termini validi per il benefico del 5 per mille 2026.

Adempimenti	Scadenze
Iscrizione telematica "tempestiva" al beneficio del 5 per mille	10 aprile 2026
Pubblicazione elenco provvisorio delle associazioni iscritte sul sito CONI	20 aprile 2026
Richiesta di rettifica di eventuali errori ai Comitati CONI	30 aprile 2026
Pubblicazione elenchi aggiornati delle associazioni iscritte sul sito CONI	10 maggio 2026
Iscrizione telematica "tardiva" al beneficio del 5 per mille	30 settembre 2026

Controlli dei Comitati CONI sui requisiti delle asd iscritte al beneficio	fine novembre 2026
Trasmissione da parte dei Comitati CONI all'Ente delle asd ammesse/escluse al beneficio 2026 sul proprio territorio	fine novembre 2026
Pubblicazione sul sito del CONI dell'elenco complessivo delle asd ammesse/escluse al beneficio 2026	fine dicembre 2026
Pubblicazione sul sito del CONI dell'elenco permanente 2027	metà marzo 2027